



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE
UFFICIO PER GLI AFFARI DELLA POLIZIA AMMINISTRATIVA E SOCIALE

OGGETTO: Vigilanza venatoria da parte delle guardie particolari giurate zoofile. Quesito posto dall'ENPA.

ALLA PREFETTURA - UTG DI
(Rif.n.174815/2016/16b/Vol./Area I Quater del 12.10.2016)

NAPOLI

Con la nota sopra distinta, codesta Prefettura ha qui trasmesso un quesito dell'ENPA, che chiede di conoscere se le guardie zoofile volontarie ad essa appartenenti siano ammesse all'esercizio dei compiti di vigilanza venatoria *“senza necessità di un apposito atto di nomina quale guardia giurata venatoria volontaria adottato dall'organo provinciale”*.

Al riguardo si osserva che l'art.37, 3° comma della legge n.157/1992, stabilisce che *“ferme restando le disposizioni che disciplinano l'attività dell'Ente Nazionale per la protezione degli animali, le guardie zoofile volontarie che prestano servizio presso di esso esercitano la vigilanza sull'applicazione della presente legge e delle leggi regionali in materia di caccia a norma dell'art.27, comma 1, lettera b)”*.

Tale ultima norma, che prende in considerazione le associazioni venatorie, agricole e di protezione ambientale nazionali presenti nel C.T.F.V.N. e quelle di protezione ambientale riconosciute dal Ministero dell'Ambiente (attualmente Ministero dell'ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare) va letta in raccordo con il successivo comma 4 del citato art.27, il quale stabilisce che *“la qualifica di guardia volontaria può essere concessa, a norma del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, a cittadini in possesso di un attestato di idoneità rilasciato dalle regioni previo superamento di apposito esame, (...)”*

Ciò significa, a parere dello scrivente Ufficio, che le guardie zoofile volontarie dell'ENPA, già dotate del decreto di nomina a guardia particolare giurata rilasciato dal

1





Ministero dell'Interno
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE
UFFICIO PER GLI AFFARI DELLA POLIZIA AMMINISTRATIVA E SOCIALE

Prefetto, in quanto in possesso dei requisiti soggettivi di moralità richiesti dal TULPS, **non debbano richiedere un ulteriore decreto di nomina alla competente amministrazione provinciale, bensì dotarsi unicamente del menzionato attestato di idoneità rilasciato dalla Regione** quale requisito professionale richiesto per l'esercizio dell'attività di vigilanza venatoria.

Si ritiene che la ratio di tale previsione risieda nell'esigenza che tutte le guardie volontarie venatorie, chiamate a collaborare con gli organi istituzionali preposti al controllo dell'esercizio della caccia e, pertanto, ad intervenire e ad interagire in maniera coordinata con le altre componenti della vigilanza venatoria, siano in possesso di un patrimonio conoscitivo di base comune, verificato dal soggetto pubblico competente (la Regione), comprensivo della specifica disciplina e dell'organizzazione esistenti sul territorio, che, evidentemente, possono essere soggette a periodici aggiornamenti.

Riguardo infine alla richiesta di un parere su quanto previsto in argomento dalla legge regionale della Campania n.12 del 2013 in materia di protezione della fauna selvatica e disciplina dell'attività venatoria, si fa presente che l'interpretazione di norme vigenti dell'ordinamento campano rientra nella stretta competenza della struttura regionale, alla quale, pertanto, dovrebbe essere eventualmente sottoposto il quesito in parola.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO
Castrese De Rosa